



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 12/19

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del compartimento marittimo di Reggio Calabria:

VISTO: art. 15 del Regolamento (UE) nr. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

VISTO: Regolamento (UE) nr. 2018/161 della Commissione del 23 ottobre 2017, che istituisce una esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

VISTO: art. 5 e 6 del Decreto ministeriale delle Politiche Agricole e Forestali del 20 luglio 2017, recanti Misure attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima;

VISTO: Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i Regolamenti (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 e (CE) nr. 1224/2009 del Consiglio, e i Regolamenti (UE) nr. 1379/2013 e (UE) nr. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il Regolamento (CE) nr. 1434/98 del Consiglio;

VISTO: Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 nr. 4 recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010 nr. 96", come modificato ed integrato dall'art. 39 della Legge 38 luglio 2016 nr. 154;

RITENUTO: necessario definire le modalità e procedure per l'adempimento agli obblighi di comunicazione per gli sbarchi del prodotto sottomisura

ORDINA

ARTICOLO 1 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, di taglia inferiore a quella minima di riferimento, il comandante di unità da pesca non dotato di log-book elettronico, deve effettuare almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, una comunicazione preventiva all'Autorità marittima con le seguenti informazioni:
 - quantitativo stimato del prodotto sottomisura;
 - specie ittica;
 - sistema di pesca con il quale è stato catturato;
 - modalità di stivaggio separate, in linea con le disposizioni vigenti.
2. La predetta comunicazione non esenta dagli obblighi di registrazione sul "giornale di pesca" del prodotto catturato e sbarcato.



CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA
ORDINANZA N. __/19

3. Il comandante di unità dotate di log-book elettronico, effettua la comunicazione all'autorità marittima mediante l'impiego del predetto dispositivo elettronico.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

1. Nel caso di sbarco nel porto di Bagnara, Scilla e Reggio Calabria, andrà contattata la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria; nel caso di sbarco nel porto di Roccella Jonica andrà contattata l'autorità marittima di Roccella Jonica.
2. Il contatto dovrà avvenire via VHF o via telefono (Capitaneria di porto Reggio Calabria 0965656268 – Ufficio circondariale Marittimo di Roccella Jonica 0964863213);

ARTICOLO 3 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le prescrizioni della presente ordinanza, è punito ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett. aa) e art. 11 comma 2 del D. Lgs. nr. 4 del 9 gennaio 2012 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi di Roccella Jonica, Bagnara Calabria, Villa San Giovanni, Bianco e Melito Porto Salvo, attraverso gli organi di stampa nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria

Reggio Calabria, 07.03.2019

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CA (CP) Giancarlo RUSSO